



COMUNE DI OPPEANO

(Provincia di Verona)

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA***

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni dell'attività
- Art. 3 Dichiarazione di inizio attività
- Art. 4 Modalità di esercizio
- Art. 5 Attività commerciali abbinata

Capo II - Procedimento amministrativo

- Art. 6 Dichiarazione di inizio attività
- Art. 7 Apertura per subingresso
- Art. 8 Modifiche societarie
- Art. 9 Cessazione o sospensione
- Art. 10 Modifiche ai locali e alle attrezzature
- Art. 11 Trasferimento della sede
- Art. 12 Norme relative alla dichiarazione e/o comunicazione

Capo III - Norme igienico-sanitarie

- Art. 13 Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 14 Requisiti dei locali
- Art. 15 Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Art. 16 Norme igieniche per l'esercizio delle attività

Capo IV - Orari e tariffe

- Art. 17 Orari
- Art. 18 Tariffe

Capo V - Vigilanza

- Art. 19 Controlli e sanzioni
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Attività abusive
- Art. 22 Sospensione e/o chiusura dell'esercizio

Capo VI - Norme transitorie e finali

- Art. 23 Conversioni vecchie autorizzazioni di barbiere e parrucchiere per uomo e donna
- Art. 24 Abrogazione norme precedenti
- Art. 25 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14/02/1963, n. 161, modificata dalla Legge 23/12/1970, n. 1142, dalla Legge 04/01/1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 dalla Legge 17/08/2005, n. 174 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le stesse attività sono altresì disciplinate dall'art. 10, comma 2, della Legge 02/04/2007, n. 40.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie¹ previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive integrazioni; ¹Sono arti ausiliarie delle professioni sanitarie quelle di odontotecnico, ottico, meccanico-ortopedico ed ernista, infermiere-massaggiatore (art. 1 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334)
 - c) le attività di tatuatore e di piercing. Per queste ultime, pure soggette a dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, il richiedente dovrà assicurare che gli impianti e le attrezzature siano conformi alla normativa attuale sulla sicurezza; dovrà inoltre essere acquisito il parere igienico - sanitario rilasciato dalla competente U.L.S.S. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano applicati con strumenti monouso.

Art. 2

Definizioni dell'attività

1. Le attività di cui al presente regolamento sono definite come di seguito descritto:
 - a) **ACCONCIATORE**: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Possono altresì essere svolte esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. I trattamenti e i servizi di cui sopra possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni.
 - b) **ESTETISTA**: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
E' equiparata all'attività di estetista la messa a disposizione di una struttura appositamente attrezzata degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi U.V.A., in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorare l'aspetto estetico o a eliminare o attenuare gli inestetismi, anche in assenza di contatto diretto con il cliente.

Art. 3

Dichiarazione di inizio attività

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore e di estetista deve presentare una dichiarazione di inizio dell'attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, attestante il possesso dell'abilitazione professionale di cui alla Legge n. 174/2005 e Legge n. 1/1990, l'osservanza delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.
2. La dichiarazione si riferisce al dichiarante, ai locali ed alle attrezzature in essa indicati. Ogni modifica ai locali ed alle attrezzature rispetto a quanto inizialmente dichiarato deve essere preventivamente comunicata al Comune, nel rispetto dei procedimenti amministrativi di cui al Capo II del presente regolamento.

Art. 4

Modalità di esercizio

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate, nel rispetto dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari:
 - a) in locali aperti al pubblico;
 - b) presso il domicilio dell'esercente;
 - c) nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - d) negli istituti di estetica medica, di bellezza, profumerie, alberghi, palestre, club e circoli privati.
2. Relativamente alla lett. b) del precedente comma 1, l'attività può essere svolta a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. All'interno delle strutture di cui alla lettera d) del precedente comma 1, autorizzate per tali attività principali, è possibile offrire al cliente una qualunque delle prestazioni di cui al presente regolamento. Le stesse devono essere oggetto di dichiarazione ed adeguate a tutte le disposizioni del presente regolamento riguardanti le prescrizioni igienico-sanitarie e le qualificazioni professionali degli operatori. Esse devono essere rivolte unicamente al cliente della struttura.
4. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o di posteggio.
5. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista fuori della sede dichiarata, salvo che le prestazioni siano esercitate a favore di persone immobilizzate o portatrici di handicap o in caso di particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese del settore.
6. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte congiuntamente, sia in forma di imprese esercitate nella medesima sede sia mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali e sanitari richiesti per lo svolgimento delle distinte prestazioni.

Art. 5

Attività commerciali abbinata

1. Le imprese esercenti le attività di cui al presente regolamento hanno facoltà di vendere o cedere alla clientela, senza necessità dell'autorizzazione commerciale, prodotti strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie prestazioni al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
2. All'esercizio dell'attività di vendita, nei limiti di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 e successive modificazioni. Qualora l'attività di vendita sia estesa anche a prodotti diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1, la relativa attività può essere svolta nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. 13/08/2004, n. 15.

CAPO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 6

Dichiarazione di inizio attività

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. Nella dichiarazione dovrà essere indicato:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta richiedente, del legale rappresentante se società o del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
 - b) denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se iscritto);
 - c) solo per i cittadini non italiani, il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità, per "motivi di lavoro autonomo", ai sensi dell'art. 24 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
 - d) estremi dell'atto attestante la disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
 - e) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia);
 - f) il possesso dell'abilitazione professionale, ai sensi della Legge 174/05 per l'attività di acconciatore o della Legge 1/90 per attività di estetista;
 - g) precisa ubicazione del locale o dei locali ove si intende esercitare l'attività;
 - h) conformità dei locali alle norme edilizie e di destinazione d'uso, nonché ai requisiti igienico-sanitari.
3. Nel caso di società di persone la dichiarazione di cui al punto e) del precedente comma dovrà essere sottoscritta da tutti i soci; nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.
4. Alla dichiarazione dovrà essere allegata planimetria in scala dei locali dove si intende esercitare l'attività.

Art. 7

Apertura per subingresso

1. Il trasferimento della gestione o proprietà di un esercizio di acconciatore e/o estetista per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare al Comune da parte del subentrante. Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di 180 giorni dal trasferimento dell'esercizio, si intende decaduto il diritto di subentrare nell'attività del dante causa.
2. Il subentrante può dare corso all'attività dalla data di presentazione della comunicazione.
3. Nella comunicazione deve essere indicato:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta richiedente o legale rappresentante, se società;
 - b) denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se iscritto);
 - c) estremi dell'autorizzazione (o DIA) oggetto di subingresso;
 - d) estremi dell'atto attestante la disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
 - e) estremi del titolo giuridico che da luogo al subingresso;
 - f) la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia);
 - g) il possesso dell'abilitazione professionale ai sensi della Legge 174/05 per l'attività di acconciatore o della Legge 1/90 per quella di estetista.

Nel caso di società di persone la dichiarazione di cui alla lett. f) del presente comma del presente articolo dovrà essere sottoscritta da tutti i soci, nel caso di società in accomandita semplice esclusivamente dal socio accomandatario.
4. La comunicazione deve essere integrata con la seguente documentazione:
 - ⇒ atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio (ovvero dichiarazione in originale del notaio circa l'avvenuta stipula del contratto);

- ⇒ se società: atto costitutivo e statuto in copia semplice;
⇒ eventuale autorizzazione amministrativa in originale.
5. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, per il periodo massimo previsto dall'art. 5 della Legge n. 443/85, a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato il cui nominativo dovrà essere specificato nella comunicazione stessa. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.
 6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione (affitto, comodato, ecc.) di un esercizio, la dichiarazione presentata dal subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora il titolare dell'esercizio non comunichi l'inizio dell'attività entro 180 gg. dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di subentrare nell'esercizio medesimo.
 7. La cessione di un esercizio può essere effettuata dal titolare o dagli eredi.

Art. 8 **Modifiche societarie**

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso, sono soggetti a comunicazione, nella quale il legale rappresentante autocertifica le modifiche societarie intervenute, ovvero allega copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
2. Nel caso in cui una società esercente attività di acconciatore e/o estetista subisca delle modifiche nella compagine sociale, deve darne comunicazione al Comune e produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) ed f).
3. La variazione del responsabile tecnico deve essere comunicata entro 30 giorni dalla nomina, unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) ed f), in capo alla nuova figura.

Art. 9 **Cessazione o sospensione**

1. La cessazione dell'attività di acconciatore e/o estetista deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla chiusura, con allegata l'originaria autorizzazione (o DIA), che comunque dopo tale termine è da considerarsi decaduta.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Comune.
3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Comune nei seguenti casi debitamente documentati:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'Ulss competente;
 - d) per indisponibilità dei locali in conseguenza di sfratto esecutivo.

Art. 10 **Modifiche ai locali e alle attrezzature**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto alla situazione iniziale, è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione della dichiarazione iniziale.

Art. 11 **Trasferimento della sede**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita dichiarazione di inizio attività al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, contenente i dati di cui all'art. 6, comma 2, e relativi allegati.

Art. 12

Norme relative alla dichiarazione e/o comunicazione

1. La dichiarazione e/o comunicazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni ed eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ed esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO III

NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 13

Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente regolamento spetta al settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

Art. 14

Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli autorizzati alla vendita di prodotti cosmetici, ai sensi della L.R.V. 13 agosto 2004, n. 15.
3. I locali adibiti alle attività di acconciatore ed estetista devono soddisfare i seguenti requisiti generali:
 - possedere le caratteristiche strutturali previste dalle norme nazionali e regionali, nonché quelle relative all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;
 - essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
 - avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 1,80 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
 - essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;
 - essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali
 - rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.
4. I medesimi locali devono avere le seguenti specifiche caratteristiche:
 - dimensioni minime: almeno 9 mq. al netto di accessori, sala attesa ecc.;
 - altezza minima: locali di lavorazione ed eventuale locale attesa m. 2,70 e locali accessori m. 2,40;
 - illuminazione: obbligatoriamente naturale e diretta, con una superficie illuminante pari ad almeno 1/10 della superficie dei locali (va esclusa dal calcolo la porzione di superficie vetrata compresa tra la quota 0 e la quota + 0,70);
 - aerazione: naturale e diretta per una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/20 della superficie dei locali, senza il contributo derivante da porte o portoni.
5. I locali accessori necessari devono avere le seguenti specifiche caratteristiche:
 - un ripostiglio ove riporre materiali ed attrezzature per la pulizia nonché eventuali rifiuti;
 - un magazzino per materiali di consumo e materie prime (in alternativa al magazzino sono accettati anche armadi chiusi in numero sufficiente allo scopo);
 - in presenza di personale subordinato fino a 5 addetti compreso il titolare, uno spogliatoio di superficie pari ad almeno mq. 1,50 per addetto; con più di 5 addetti complessivi e di sesso diverso, due spogliatoi, uno per i maschi ed uno per le femmine.
6. Nei laboratori di estetica:
 - le singole cabine potranno essere realizzate con pareti fisse o mobili, da pavimento a soffitto oppure di altezza non superiore a m. 2,20; nel caso di tamponamenti da pavimento a soffitto, ogni cabina dovrà usufruire di superficie aeroilluminante propria e, nel caso di divisori non a soffitto, per garantire una efficace ventilazione, dovrà essere provvista, nella parte inferiore di una delle pareti o della porta, di una griglia di adeguate dimensioni, rivolta verso uno spazio comune; in alternativa i divisori delle cabine dovranno essere sollevati dal pavimento di 5-10 cm.;
 - le cabine per i trattamenti corpo dovranno essere dotate di lavabo e servite da docce raggiungibili senza transito attraverso spazi comuni;

- qualora l'estetista eseguisse anche tatuaggi od effettuasse l'applicazione di piercing, uno dei box in uso al laboratorio dovrà essere deputato esclusivamente a detta attività, dovrà essere provvisto di lavabo con acqua corrente calda e fredda e, nel caso non venissero impiegati esclusivamente materiali e prodotti monouso, detto box dovrà possedere una zona per il lavaggio disinfezione e sterilizzazione e dovrà essere provvisto di armadietti o contenitori per attrezzatura pulita e sporca. In alternativa alla zona lavaggio, le operazioni di pulizia e sterilizzazione potranno essere eseguite in un altro box, esclusivamente adibito a tale uso e con le medesime dotazioni e caratteristiche di quello per i tatuaggi.
7. Eventuali attività esistenti, già autorizzate e svolte in locali non in possesso dei requisiti sopraelencati, in occasione di interventi di modifica strutturale, di redistribuzione degli spazi interni, di ristrutturazioni ed ampliamenti, dovranno essere puntualmente adeguate.

Art. 15

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. E' fatto obbligo dell'osservanza dei seguenti requisiti in ordine alle attrezzature e dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2:
 - a) per i sedili provvisti di poggiacapo deve sempre essere provveduto alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare esclusivamente per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati gli asciugamani e gli accappatoi al termine di ogni singola prestazione, mentre nei gabinetti di estetica vanno cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio va conservata ed utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazioni di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 16

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente a freddo.
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati dovranno essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

Art. 17 Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato al Comune in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Art. 18 Tariffe

1. L'esercente deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V VIGILANZA

Art. 19 Controlli e sanzioni

1. Gli agenti incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le stesse.

Art. 20 Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 21 Attività abusive

1. Il responsabile del servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza titolo, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il responsabile del servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 22 Sospensione e/o chiusura dell'esercizio

1. Il responsabile del servizio sospende l'attività di acconciatore e/o estetista qualora siano venuti meno i requisiti edilizi, urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza, di destinazione d'uso. Lo stesso diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine.
2. Il responsabile ordina la chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza preventivo benestare del responsabile del servizio, o non ottemperi alle prescrizioni di cui comma 1 nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Conversione vecchie autorizzazioni di barbieri e parrucchiere per uomo e donna

1. Le attività in essere di barbieri e parrucchiere per uomo e donna di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, assumono la denominazione di “attività di acconciatore”.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti in possesso di abilitazione professionale.
3. I soggetti, che alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della Legge 161/63 e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. I soggetti in possesso della qualifica di barbieri e che intendano ottenere l'abilitazione professionale per esercitare l'attività di acconciatore, sono tenuti, in alternativa:
 - a) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 174/2005;
 - b) a sostenere l'esame previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 174/2005;
5. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbieri, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 174/2005 previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera a) del punto 4 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
6. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005, sono in possesso della qualifica di barbieri ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbieri è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

Art. 24

Abrogazione norme precedenti

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione nelle forme di legge.